

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5150 R</b>	13 maggio 2002	ISTRUZIONE E CULTURA
Concerne		

## **della Commissione speciale scolastica sul messaggio 28 agosto 2001 concernente la modifica della Legge sull'Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, del 3 ottobre 1995, per l'introduzione del contratto di prestazione**

### **1. INTRODUZIONE**

L'intenzione di promuovere in modo generalizzato il contratto di prestazione per regolare i sussidi del Cantone agli enti e alle associazioni è stato presentato per la prima volta nell'ambito di Amministrazione 2000, in particolare con il rapporto di programmazione "Strumenti di gestione delle sovvenzioni" del 12 maggio 1998.

Di seguito il Gran Consiglio in data 16 dicembre 1999 ha approvato il decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome.

L'art. 1 del decreto affermava:

*"Il finanziamento da parte del Cantone di prestazioni fornite da enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome dall'Amministrazione cantonale, finora assicurato attraverso la copertura del fabbisogno d'esercizio o attraverso contributi stabiliti con un'aliquota minima e massima, verrà garantito in futuro tramite un contributo globale, calcolato annualmente sulla base dei mandati di prestazione e della relativa attività, o tramite un contributo fisso".*

Infatti in precedenza il quadro legislativo cantonale prevedeva per il finanziamento di enti e servizi autonomi la copertura dei fabbisogni d'esercizio riconosciuti.

Benché l'attenzione alle prestazioni rivestiva un ruolo centrale già nell'approccio precedente, il metodo di calcolo era imperniato sulle risorse impiegate e il loro costo riconosciuto, dedotte le entrate, e non su un contributo forfetario per unità di prestazione erogata o su un contributo globale. Dal profilo formale non venivano dunque stipulati con gli enti dei contratti di prestazione.

Va comunque precisato che il metodo precedente non prevedeva la semplice copertura del deficit d'esercizio, ma del **deficit riconosciuto**, che per certi enti era ad esempio plafonato al 75%.

Il contratto di prestazione permette di passare da una gestione tradizionale fondata sulle risorse investite in materia di personale, beni e servizi ad una gestione basata sulle prestazioni e sui risultati.

Un mutamento di impostazione non indifferente che sposta l'accento del controllo politico e parlamentare sulla sfera dei risultati e sul rapporto tra risultati e obiettivi non limitandosi più alla verifica formale del consumo di risorse definite da un preventivo. Per l'ente sussidiato vi è invece una maggiore autonomia e flessibilità nell'uso delle risorse e nella definizione delle modalità con cui intende raggiungere gli obiettivi prefissati, tutto questo è naturalmente accompagnato da una maggiore responsabilizzazione dell'ente sul piano gestionale.

La Commissione della gestione nel suo rapporto del 30 novembre 1999 affermava pertanto che "La messa in atto di questa nuova metodologia di lavoro rappresenta un'azione complessa sia di natura culturale che di natura tecnica. Di natura culturale poiché richiede una revisione concettuale dei rapporti tra ente sussidiante e ente sussidiato e quindi un mutamento di mentalità, ma anche la messa in atto d'una strumentazione nuova che da una parte deve essere approntata e dall'altra deve essere appresa."

## **2. LE BASI LEGALI PER IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE**

L'art. 2 del decreto legislativo citato sopra afferma:

*<sup>1</sup>I messaggi per la modifica delle singole basi legali saranno presentati entro il 31 luglio 2000.*

*<sup>2</sup>Le nuove basi legali, che introdurranno contributi globali per mandati di prestazione, saranno corredate da norme transitorie valide fino all'entrata in vigore dei mandati di prestazione.*

*<sup>3</sup>Per il preventivo 2002 rimangono applicabili le norme di sussidiamento attuali."*

Le modifiche delle basi legali presentate dal Messaggio in esame arrivano con oltre un anno di ritardo (il Messaggio è del 28 agosto 2001) per rapporto a quanto previsto dalla legge.

Evidentemente è rimasto pure inapplicato l'art. 3 di quel decreto, il quale al cpv. 1 affermava:

*"Successivamente, i contributi di cui all'art. 1 saranno bloccati al livello del Preventivo 2000 fino alla presentazione dei messaggi concernenti la modifica delle basi legali di cui all'art. 2 cpv. 1."*

D'altra parte la non applicazione di tale norma era stata esplicitamente richiesta dal Consiglio di Stato nel messaggio sui preventivi 2001 ed era stata accolta dalla Commissione della Gestione.

Il Messaggio in esame ha quindi, quale scopo principale, quello di mettere le basi legali per poter passare al nuovo modello di finanziamento.

## **3. ALTRE MODIFICHE DELLA LEGGE**

Prima di entrare nel merito delle modifiche legislative relative all'introduzione del contratto di prestazione è bene sottolineare che la riforma legislativa propone modifiche riferiti ad altre temi.

### **3.1 Consiglio dell'Università**

L'art. 8 attuale afferma che il Consiglio dell'Università "si compone dei rappresentanti delle facoltà e di almeno 11 membri designati, ogni 4 anni, dal consiglio di Stato"

La proposta tende a restringere il numero dei membri designati dal Consiglio di Stato in modo da rendere questo organismo maggiormente operativo e snello.

Per questo la nuova proposta precisa che il Consiglio dell'Università "si compone dei rappresentanti delle facoltà e da 5 a 11 membri designati, ogni 4 anni, dal Consiglio di Stato".

Il Consiglio dell'Università ha comunque funzionato inizialmente con 5 membri e ora con 7 membri a cui si aggiungono i tre decani delle facoltà.

### **3.2 Protezione del nome**

L'art. 14 attuale protegge la denominazione "Università della Svizzera italiana", la proposta di modifica estende la protezione anche alla denominazione "Scuola universitaria della Svizzera italiana" affermando che nessun altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone tale denominazione.

### **3.3 Coordinamento**

Con questa modifica viene codificata nella legge la Commissione permanente di coordinamento composta dal Consigliere di Stato direttore del Dipartimento dell'istruzione e della cultura e dei Presidenti dei Consigli dell'Università e della Scuola universitaria professionale.

Questo coordinamento era d'altra parte già stato esplicitamente richiesto dalla Commissione speciale scolastica nel suo rapporto sui conti consuntivi della SUPSI 1998-1999 e ribadito nel rapporto sui conti consuntivi 2000.

È comunque importante che vengano definite meglio le regole della cooperazione o anche della concorrenza tra le due istituzioni poiché gli ultimi eventi legati allo sviluppo dell'USI hanno suscitato giustificate perplessità.

## **4. IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE**

Il Cantone fin'ora ha stipulato un contratto di prestazione con le aziende di trasporto, ha messo le basi legali per introdurre i nuovi sistemi di sussidiamento nei settori di competenza del Dipartimento delle opere sociali e per i consultori matrimoniali-familiari sottoposti al Dipartimento delle istituzioni e infine ha stipulato un contratto di prestazione con l'Ente ospedaliero cantonale recentemente approvato dal Gran Consiglio.

Per la definizione dei contratti di prestazione già stipulati, per l'elaborazione dei futuri e in particolare di quelli con l'USI e la SUPSI si sono tenuti presenti due direttive elaborate da uno speciale gruppo di lavoro del Consiglio di Stato nell'ambito del progetto contrattualizzazione:

- a) Procedura per la stesura di un contratto di prestazione: definizione della metodologia.  
In esso vengono affrontate le seguenti tematiche:
  - i requisiti del mandante e del mandatario
  - la procedura per la stesura del primo contratto
  - la durata del contratto di prestazione
  - la procedura di rinnovo e aggiornamento del contratto

b) Contenuti di massima di un contratto di prestazione: sintesi degli elementi che determinano un contratto di prestazione in ambito pubblico.

In questo documento vengono definiti i capitoli centrali di un contratto di prestazione:

- le disposizioni generali
- le prestazioni
- le modalità di erogazione
- il budget e la valutazione
- le disposizioni finali.

## **5. IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE CON L'USI**

La tendenza generale in Svizzera per il finanziamento delle università quella di passare dalla forma di finanziamento percentuale della spesa ad un finanziamento in base alle prestazioni.

### **5.1 Spese di gestione corrente**

Questo passaggio è in parte stato realizzato anche se con strumenti ancora molto grossolani poiché non esiste ancora, a livello svizzero, un piano contabile unico per tutte le università e tanto meno una contabilità analitica basata sugli stessi criteri.

La nuova LAU (Legge sull'aiuto alle università) entrata in vigore il 1 aprile 2000, prevede un montante fisso deciso dal Consiglio federale previsto su un periodo di quattro anni (2000-2003) il quale viene ripartito tra le diverse università in base a due criteri:

- il 70% del contributo fisso in base al numero degli studenti;
- il 30% del contributo fisso in base all'ammontare della ricerca competitiva.

La definizione del finanziamento in base al numero di studenti rappresenta un primo abbozzo di quantificazione delle prestazioni, in assenza di dati finanziari più approfonditi e comparabili.

D'altra parte anche il finanziamento orizzontale tra i cantoni definito da un accordo intercantonale è basato sul numero di studenti con contributi fissi concordati a livello nazionale per alcune categorie di cicli di studio indipendentemente dagli effettivi costi locali dell'università.

Dato questo contesto il contratto di prestazione proposto per l'USI si fonda su un modello di finanziamento misto:

- un contributo calcolato in base al numero di studenti secondo i parametri dell'Accordo intercantonale sul finanziamento delle università, quindi in base alle prestazioni offerte dall'USI;
- un contributo di gestione fisso calcolato in base al volume delle attività prodotte dall'USI.

Nell'ambito di questo modello di finanziamento l'USI ha poi la possibilità di operare degli accantonamenti (creare un fondo di compensazione come nel caso dell'EOC) in modo da permettere una maggiore flessibilità della spesa e nel contempo di poter compensare le fluttuazioni finanziarie dovute a fattori vari ad es. quelli legati agli importi ottenuti con la ricerca.

Entrando più nel dettaglio il contratto di prestazione con l'USI differenzia la spesa in quattro grandi settori di prestazione:

- a) Insegnamento: l'indicatore per il finanziamento è basato sul numero e la provenienza degli studenti, dal numero di diplomi e di corsi (di licenza, dottorato, post-graduate);
- b) ricerca scientifica: l'indicatore è dato dall'ammontare della ricerca ottenuta su concorso attingendo a fondi nazionali e internazionali;
- c) compiti culturali di portata generale: l'indicatore è dato dal numero e dall'impatto delle manifestazioni e servizi offerti alla popolazione (biblioteche, Archivio, Mostre, Conferenze ecc...).
- d) progetti di innovazione: l'indicatore è dato dagli importi ricevuti dalla Confederazione o da altri enti per progetti di innovazione.

Il contratto di prestazione definisce all'art. 12 gli obiettivi quantitativi fondati sui parametri detti sopra.

## **5.2 Il controllo di qualità**

Il contratto di prestazione, come detto in precedenza, propone un modello di finanziamento basato appunto sulle prestazioni erogate, ma nel contempo introduce anche un controllo di qualità. Seguendo il principio in base al quale il sussidio deve essere commisurato alle prestazioni, ma anche alla qualità delle stesse.

### **5.2.1 Controllo di qualità esterno**

La nuova Legge sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (LAU) dell'8 ottobre 1999, entrata in vigore il 1 aprile 2000, prevede la creazione di un Organo per l'accREDITamento e la gestione della qualità che è operativo a partire dall'autunno 2001. L'accREDITamento delle università diventerà un elemento centrale per il riconoscimento dei titoli universitari in Svizzera e all'estero.

Inizialmente la procedura di accREDITamento si concentrerà sulle università cantonali e sui politecnici, in seguito si estenderà anche alle scuole universitarie professionali e alle alte scuole pedagogiche.

### **5.2.2 Controllo di qualità interno**

Oltre a queste procedure di certificazione esterna il contratto di prestazione prevede un sistema interno di indicatori quantitativi e qualitativi delle prestazioni.

Gli indicatori qualitativi sono definiti dall'art. 10 del contratto e si possono così riassumere:

- tasso di soddisfazione degli utenti;
- tasso di occupazione dei neodiplomati
- tasso di professori stabili
- tasso di progetti di ricerca.

Gli indicatori quantitativi sono definiti all'art. 12 e possono così essere riassunti:

- numero di allievi e provenienza;
- numero dei servizi offerti;
- numero e volume dei progetti di ricerca approvati;
- numero attività innovative e di sviluppo.

### **5.3 Gestione investimenti e capitale di dotazione**

La gestione degli investimenti è sottoposta solo parzialmente al contratto di prestazione e segue la procedura seguente.

La Legge sull'USI del 3 ottobre 1995 ha previsto di dotare l'USI con un capitale di 11 milioni di franchi il quale è stato usato per affrontare i primi investimenti: Palazzo Turconi, Villa Argentina ecc....

Questo capitale di dotazione permetterà di affrontare ulteriori investimenti ritenuto che investimenti inferiori a 3 milioni, i quali non comportano una finanziamento da parte della Confederazione o del Cantone, sono di competenza del Consiglio dell'USI.

Per investimenti superiore a tale importo o che richiedono la partecipazione della Confederazione o del Cantone il credito va sottoposto al Gran Consiglio come è avvenuto con l'approvazione del Decreto legislativo del 13 dicembre 1999 quando il Gran Consiglio ha concesso un contributo di 22,850 milioni di franchi per gli investimenti dell'Università della Svizzera italiana nelle sedi di Lugano e Mendrisio.

Il capitale di dotazione inizialmente finalizzato agli investimenti, con il contratto di prestazione assumerà una funzione più ampia, poiché in esso confluiranno anche eventuali saldi positivi della gestione corrente come viene esplicitamente indicato all'art. 25 del contratto.

Ad esso si dovrà accedere nel caso in cui vi fosse un superamento del montante globale annuo votato dal Gran Consiglio.

## **6. IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE CON LA SUPSI**

Prima di introdurci nell'esame del contratto di prestazione è bene sottolineare che lo stesso non prevede il finanziamento dell'IST, (Istituto Scienze della Terra) che sarà sottoposto ad un contratto di prestazione separato.

### **6.1 Spese di gestione corrente**

La SUPSI, contrariamente all'USI, ha introdotto fin dall'inizio una contabilità analitica che le ha permesso di definire meglio i costi per studenti e di poterli comparare con i costi medi dei singoli cicli di studio a livello svizzero.

Fatta questa considerazione va detto che anche in questo ambito la realizzazione di un vero e proprio contratto di prestazione non appare semplice poiché il finanziamento da parte della Confederazione è fondato su due modelli:

- per i cicli riconosciuti dall'UFFT ci si basa sui costi "medi" per studente, calcolando un contributo pari a un terzo del costo;
- per il ciclo di studi di lavoro sociale, ora riconosciuto dalla Confederazione in base ad altre leggi, il contributo è ancora versato in percentuale della spesa riconosciuta.

Inoltre va detto che il finanziamento orizzontale tra i cantoni è basato, come per l'USI, sul costo medio per allievo a dipendenza del ciclo di studi ed è definito da un accordo intercantonale.

Il modello di finanziamento proposta dal contratto di prestazione con la SUPSI prevede un modello di finanziamento misto.

Come per l'USI, anche per la SUPSI sono definiti dei parametri quantitativi definiti all'art. 12 del contratto, essi si basano su quattro settori di prestazioni:

- a) Insegnamento: l'indicatore è dato dal numero, dalla provenienza e composizione degli studenti, dal numero di diplomi e di corsi.
- b) Formazione continua: l'indicatore è dato dalle ore e dai corsi offerti.
- c) Ricerca applicata e sviluppo: l'indicatore è dato dal numero dei progetti approvati dalle istanze scientifiche.
- d) Mandati di servizio: l'indicatore è dato dal numero dei mandati ricevuti

## **6.2 Controllo di qualità.**

Parlando controllo della qualità è bene distinguere da controllo esterno e controllo interno.

### **6.2.1 Controllo esterno**

Le SUP svizzere possono esercitare le loro attività solo se ottengono il riconoscimento dell'autorità federale. Questo riconoscimento deve essere rinnovato regolarmente nel tempo. La competenza per il riconoscimento appartiene attualmente al Consiglio federale. In futuro è probabile che si costituirà un organo comune di accreditamento delle Università e delle SUP.

Per ora la procedura per le SUP si compone di due valutazioni separate:

- la valutazione della qualità delle prestazioni: una commissione di esperti, formata da esperti svizzeri e stranieri sottopone ad analisi un ciclo di studi e valuta la qualità della formazione di base, della formazione continua e della ricerca applicata e servizi;
- la valutazione delle strutture: una delegazione della Commissione federale delle SUP pone sotto analisi la Direzione e valuta la strategia, l'organizzazione, le strutture di direzione, la logistica, gli aspetti finanziari e amministrativi, il sistema di gestione della qualità e le relazioni con l'esterno.

Nel corso della primavera 2001 i cicli di studio sono stati esaminati dai così detti "peers", mentre la Direzione è stata valutata nel novembre del 199 e una seconda volta nel novembre del 2001.

### **6.2.2 Controllo interno**

Il sistema di gestione della qualità interno è in fase di costruzione.

Per il momento è stato accreditato il laboratorio LTS (Laboratorio tecnico sperimentale) che esiste da tre anni e vi è una valutazione annuale dei docenti e dei corsi da parte degli studenti.

Il Dipartimento di Economia e Management ha adottato nel 2001 un sistema di gestione e controllo della qualità che verrà esteso a tutti i dipartimenti.

In questo contesto il contratto di prestazione perfeziona questo discorso.

Infatti l'art. 10 definisce gli obiettivi qualitativi, i quali sono suddivisi in base ai settori di prestazione e possono così essere riassunti:

- a) Insegnamento:
  - tasso di soddisfazione degli studenti;
  - tasso di occupazione dei neodiplomati;
  - tempo per l'accesso al primo impiego dei neodiplomati.

- b) Formazione continua:
  - tasso di soddisfazione degli studenti;
  - tasso di sviluppo delle formazioni di lunga durata.
- c) Ricerca:
  - numero di progetti accolti;
  - tempo d'esame interno delle proposte di progetto e delle richieste di prestazioni di servizio.

### **6.3 Gestione degli investimenti**

Anche nel caso della SUPSI la gestione degli investimenti non è sottoposta al contratto di prestazione.

Il modello per la gestione di questo settore di spesa è analogo a quello proposto per l'USI.

Il finanziamento degli investimenti avviene dunque attraverso due meccanismi:

- un credito quadro di investimento che permette di finanziare gli investimenti non sottoposti a contributi federali o cantonali;
- crediti d'opera per oggetti specifici con richiesta di sussidio cantonale e federale che vanno sottoposti all'approvazione del Gran Consiglio.

La SUPSI può decidere autonomamente per investimenti che non supera i fr. 500'000.-

## **7. LE OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE**

La Commissione ha attentamente approfondito il tema del contratto di prestazione cercando di recepirne anche la sua problematicità per rapporto a due enti autonomi che per la loro funzione e natura si discostano ampiamente dall'Ente ospedaliero cantonale per il quale è appena stato introdotto il contratto di prestazione e votato il contributo globale annuo 2002.

Va ancora ribadito che con questo Messaggio non si approvano i due contratti di prestazione (non rientra nelle competenze del Gran Consiglio) né il budget globale, ma si votano semplicemente le basi legislative che permetteranno di mettere in atto i contratti e rispettivamente di sottoporre al Gran Consiglio il budget globale per l'anno 2003.

È per questo che la Commissione, oltre a considerazioni di natura generale, si permette di dare anche alcune indicazioni per perfezionare i contratti e per meglio definire i rapporti con il Gran Consiglio.

### **7.1 La quantificazione delle prestazioni**

La Commissione della gestione nel suo rapporto del 30 novembre 1999 aveva in qualche modo intuito la problematicità dello strumento del contratto di prestazione affermando:

“Va rilevato come il decreto agisce su contesti assai diversificati, motivo per cui l'applicazione del mandato di prestazione o del contributo globale andrà contestualizzato a dipendenza della specificità del settore. Pensiamo ad esempio al settore universitario dove il contributo è fissato in base al numero di allievi”

(Rapporto pag. 37)

D'altra parte il Prof. François-Xavier Merrien in un documento dell'agosto 1998 dal titolo "La nouvelle gestion publique de l'enseignement supérieur", documento richiesto dal Consiglio svizzero della scienza si esprimeva in maniera molto critica:

*"Ces dernières années, la question dun mandat de prestations a focalisé l'attention, ralentissant et obscurcissant les réformes au lieu de faire progresser le changement organisationnel souhaité.*

*L'analyse du cas hollandais, tout comme l'ensemble des réformes mise en oeuvre dans les systèmes supérieur au sein de l'OCDE, met en évidence le fait que – en matière universitaire – la notion de mandat de prestations au sens strict du terme, rarement mise en oeuvre (sauf sur le plan interne à l'organisation), a été le plus souvent abandonnée au profit d'une notion large de contrat entre l'autorité politique et l'établissement"* (cfr. pag. 5)

Da queste osservazioni va in effetti rilevato come da una parte sia assai complesso quantificare il costo delle singole prestazioni e dall'altra sia problematico ridurre tutta la qualità a indicatori di natura quantitativa.

Si tratta di due questioni rilevanti che vanno monitorate durante queste prime sperimentazioni tenendo sempre presente che deve essere mantenuto un rapporto sensato tra risorse investite in un progetto di riforma dei meccanismi di sussidiamento e i risultati che si vogliono raggiungere.

## **7.2 Il "fondo di riserva"**

Con l'introduzione del contratto di prestazione l'ente sussidiante eroga un budget globale annuo. Nel caso in cui l'ente sussidiato non utilizza tutto il budget, l'utile d'esercizio non va restituito ma viene depositato in un fondo di compensazione, un fondo rischio, un fondo di stabilizzazione a cui l'istituzione dovrà attingere nel caso in cui nel corso di un anno vi fosse un superamento del budget annuo.

In genere questo fondo viene diviso in una parte devoluta alla copertura di eventuali rischi finanziari e in una parte da utilizzare per la promozione dell'attività dell'ente sussidiato.

Nella bozza di contratto allegato al Messaggio per la SUPSI si parla di "fondo di riserva per rischi" che può essere suddiviso in un "fondo per il sostegno e lo sviluppo delle attività di ricerca" e in un "fondo premi straordinari da distribuire ai collaboratori" (cfr. art. 25).

Per l'università si parla invece di "capitale di dotazione" (cfr. art. 25).

La Commissione chiede se non sia opportuno omogeneizzare la terminologia parlando di "fondo di riserva" sia per il contratto della SPSI che per quello dell'USI .

Un regolamento a parte dovrebbe definirne l'uso e in particolare la percentuale che può essere utilizzata per attività di promozione.

Il meccanismo del fondo di riserva appare importante all'interno del contratto di prestazione poiché rende più flessibile la spesa, stimola all'uso oculato delle risorse e quindi al risparmio, risparmio che in parte può essere reinvestito nell'azienda stessa.

## **7.3 I rapporti con il Gran Consiglio**

La Commissione speciale scolastica si è soffermata con particolare attenzione sul tema dei rapporti con il Gran Consiglio. L'introduzione del contratto di prestazione propone logiche nuove nel rapporto tra ente sussidiato e ente sussidiante motivo per cui anche i rapporti con il Gran Consiglio vanno reinterpretati.

L'art. 8 della Legge sull'Università della Svizzera italiana e l'art. 21 affermano che da una parte il Consiglio dell'Università e dall'altra il Consiglio della scuola "provvede a presentare al Consiglio di Stato, e per suo tramite al Gran Consiglio, un rapporto annuale".

I due contratti allegati al Messaggio in esame all'articolo 26 affermano "I risultati del consuntivo con i corrispettivi indicatori di prestazione vengono trasmessi, una volta avvenuta la revisione ordinaria ed entro il 30 giugno dell'anno di riferimento dal Consiglio dell'USI rispettivamente dal Consiglio della SUPSI al Consiglio di Stato".

La Commissione ritiene importante che il Gran Consiglio riceva per informazione il rapporto annuo, mentre ritiene che il Consiglio di Stato debba esprimersi, tramite un messaggio che accompagna la richiesta del montante globale annuo, sul rapporto consuntivo riguardante l'applicazione del contratto di prestazione.

La Commissione ritiene pertanto che, trattandosi anche di enti autonomi, vi debba essere un voto esplicito del Gran Consiglio per l'approvazione del montante globale annuo **al più tardi** assieme ai preventivi, ma non nell'ambito dei preventivi.

Per questo motivo l'art. 3, lett. b) del decreto va riformulato stralciando l'espressione "nell'ambito del Preventivo dello Stato", e più precisamente:

### **Art. 3 lett. b)**

*Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:*

*b) approva annualmente il montante globale;*

## **7.4 Entrata in vigore**

Considerato il fatto che il Messaggio in esame è stato presentato il 28 agosto 2001, visto che la Commissione speciale scolastica ha potuto affrontare la questione solo a partire dal mese di marzo 2002 il titolo II del decreto legislativo non è più applicabile poiché il meccanismo del budget globale annuo verrà introdotto solo a partire dal 2003.

Il titolo II afferma infatti:

*"Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum la modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore, con effetto retroattivo al 1 luglio 2001".*

Il decreto va quindi modificato nel seguente modo:

## **II.**

<sup>1</sup>*Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.*

<sup>2</sup>*Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.*

\* \* \* \* \*

Con queste osservazioni la Commissione speciale scolastica invita il Gran Consiglio ad approvare il messaggio in oggetto ed il decreto legislativo allegato al presente rapporto.

Per la Commissione speciale scolastica:

Mario Ferrari, relatore

Adobati - Bernasconi - Bordogna - Celio - Del Bufalo -

Duca Widmer - Gemnetti - Ghisletta R. - Maspoli M. -

Minotti - Nova - Orelli - Ricciardi - Salvadè - Suter

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 28 agosto 2001 n. 5150 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 13 maggio 2002 n. 5150 R della Commissione speciale scolastica,

#### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La Legge sull'Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995 è così modificata:

#### **Art. 2 cpv. 2**

##### **Rapporti con il Cantone**

<sup>2</sup>Il Cantone riversa all'Università i contributi della Confederazione e degli altri Cantoni e le versa:

- a) il capitale di dotazione;
- b) un importo per ogni studente ticinese, come ai criteri previsti dall'Accordo intercantonale sul finanziamento delle università;
- c) un montante globale fissato con un contratto di prestazione;
- d) contributi agli investimenti.

#### **Art. 3**

##### **Competenze delle autorità cantonali**

<sup>1</sup>Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:

- a) attribuisce il capitale di dotazione e i contributi agli investimenti;
- b) approva annualmente il montante globale;
- c) (ex lett. b)
- d) (ex lett. c)
- e) (ex lett. d)

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato:

- a) (invariata)
- b) stipula con il Consiglio dell'USI il contratto di prestazione con il valore annuale dei relativi indicatori;
- c) (invariata)
- d) (invariata)

### **Art. 8 cpv. 1 lett. b) e cpv. 2**

#### **Consiglio dell'Università**

<sup>1</sup>Il Consiglio dell'Università è l'organo superiore dell'Università e provvede:

....

b) alla stipulazione con il Consiglio di Stato del contratto di prestazione e alla ripartizione delle risorse tra le facoltà;

...

<sup>2</sup>Esso si compone dei rappresentanti delle facoltà e da 5 a 11 membri designati, ogni 4 anni, dal Consiglio di Stato.

### **Art. 14**

#### **Protezione del nome**

<sup>1</sup>Nessun altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le denominazioni "Università della Svizzera italiana" e "Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana".

<sup>2</sup>È necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le denominazioni "università", "istituto universitario" e simili da parte di enti pubblici e privati che svolgono attività di insegnamento e attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito l'Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.

### **Art. 16 cpv. 4 e 5**

#### **Scopo e natura**

<sup>4</sup>È istituita una commissione permanente di coordinamento composta del Consigliere di Stato direttore del Dipartimento dell'istruzione e della cultura e dei Presidenti dei Consigli dell'Università e della Scuola universitaria professionale.

<sup>5</sup>Alla Scuola si applicano gli artt. 2 (cpv. 1 e 3-6), 4, 7, 10, 11 e 12 della presente legge; per l'ammissione sono riservati l'art. 5 della Legge federale sulle scuole universitarie professionali e le relative ordinanze.

### **Art. 17 cpv. 3**

#### **Dipartimenti e istituti**

<sup>3</sup>Gli indirizzi interni dei dipartimenti e degli istituti, l'aggregazione dei loro cicli di studio e delle loro attività in nuovi dipartimenti e istituti e, conseguentemente, la loro ubicazione e denominazione sono di competenza del Consiglio della Scuola, compatibilmente con:

- a) il diritto federale o gli accordi intercantionali;
- b) i riflessi d'ordine finanziario.

#### **Art. 18 cpv. 2, 3 e 4**

##### **Finanziamento della Scuola**

<sup>2</sup>Il finanziamento della gestione corrente è assicurato dal Cantone mediante il versamento di un montante globale annuo fissato con un contratto di prestazione, ritenuto che la Scuola incassa direttamente o per riversamento tutti i ricavi del relativo periodo contabile, in particolare:

- a) i sussidi federali e i contributi di altri Cantoni nell'ambito di accordi intercantionali;
- b) i proventi da prestazioni di servizio e tasse, come agli art. 2 cpv. 3 e 11 cpv. 2;
- c) (invariata)

<sup>3</sup>(abrogato)

<sup>4</sup>(diventa cpv. 3)

#### **Art. 19 cpv. 1 e 2 lett. b)**

##### **Competenze delle Autorità cantonali**

<sup>1</sup>Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato, discute la pianificazione finanziaria e di sviluppo e:

- a) approva annualmente il montante globale nell'ambito del Preventivo dello Stato;
- b) decide gli investimenti, nella forma del credito quadro pluriennale o di crediti d'opera totali o parziali, che superano i limiti riconosciuti al Consiglio di Stato dalla Costituzione;
- c) (invariata)
- d) decide l'istituzione o l'integrazione di nuovi dipartimenti o istituti ai sensi dell'art. 12.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato:

.....

- b) approva il piano finanziario e di sviluppo e stipula con il Consiglio della SUPSI il contratto di prestazione con il valore annuale dei relativi indicatori;

.....

#### **Art. 21 cpv. 1 lett. c) nuova**

##### **Consiglio della Scuola**

<sup>1</sup>Il Consiglio della Scuola è l'organo superiore della Scuola e provvede:

.....

- c) approva il piano finanziario e di sviluppo e stipula con il Consiglio di Stato il contratto di prestazione con il valore annuale dei relativi indicatori;
- d) (ex lett. c)
- e) (ex lett. d)

## **Art. 26**

### **Elementi costitutivi**

<sup>1</sup>La Scuola universitaria professionale è costituita di dipartimenti con cicli di studio e master nei settori:

- a) della costruzione e del territorio;
- b) dell'informatica e dell'elettronica e delle tecnologie di produzione;
- c) dell'arte applicata;
- d) dell'economia;
- e) del lavoro sociale.

<sup>2</sup>Ai dipartimenti si affiancano istituti operanti nei settori:

- a) del CIM (Computer Integrated Manufacturing);
- b) delle scienze della terra;
- c) dell'intelligenza artificiale.

<sup>3</sup>(invariato)

<sup>4</sup>(abrogato)

## **II.**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum la modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.